

**COMUNE DI TRIESTE**

**Regolamento  
della Consulta Comunale  
della Famiglia**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 75 dd. 6 dicembre 2016

## Indice

Art. 1 - Istituzione

Art.2 - Funzioni

Art. 3 - Ammissione e composizione

Art. 4 - Decadenza

Art. 5 - Organi della Consulta

Art. 6 - Assemblea Generale

Art. 7 - Presidente

Art. 8 - Comitato direttivo

Art. 9 - Commissioni di lavoro

Art. 10 - Assistenza all'organismo

Art. 11 – Disposizioni finali

## **Articolo 1** **Istituzione della Consulta**

E' istituita, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta comunale, la Consulta Comunale per la Famiglia, di seguito denominata semplicemente Consulta, al fine di perseguire il principio di sussidiarietà tra famiglia ed istituzioni pubbliche ed il diritto di libera scelta da parte della famiglia dei soggetti erogatori di prestazioni e servizi.

## **Articolo 2** **Funzioni della Consulta**

La Consulta svolge le proprie funzioni di:

- a) favorire la formazione di nuovi nuclei familiari attraverso la rimozione o la riduzione degli ostacoli di carattere abitativo, economico e lavorativo;
- b) sostenere l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole e valorizzando il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole;
- c) tutelare la maternità e la paternità potenziando l'assistenza sanitaria e sociale, realizzando, e favorendo interventi volti a prevenire e rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possono indurre la madre all'interruzione di gravidanza;
- d) prevenire situazioni di particolare disagio, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari di separazione e di divorzio;
- e) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun membro;
- f) agevolare la famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;
- g) promuovere un sistema articolato di servizi ed opportunità per la prima infanzia al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;
- h) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla relazionalità ed ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;
- i) promuovere azioni atte alla conciliazione dei tempi della famiglia, della città e del lavoro;
- J) attuare azioni di promozione della funzione dei servizi, dei beni culturali e del tempo libero da parte delle famiglie;
- K) promuovere le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, nonché la maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli;
- l) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;
- m) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili;
- n) sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;

- o) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;
- p) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori orfani, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno a madre e bambino vittime di violenze familiari;
- q) coordinare e proporre programmi di aggiornamento e di riconversione professionale al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto l'attività lavorativa a motivo di una nuova nascita e/o per la cura di un componente del nucleo familiare;
- r) prevedere, al fine di assicurare un effettivo diritto allo studio all'interno di famiglie in condizioni di disagio economico, buoni scuola per la frequenza di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, nonché contributi per progetti destinati alla prevenzione ed al recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
- s) prevedere, insieme agli altri soggetti pubblici e privati interessati, la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi alla famiglia;
- t) promuovere sul territorio comunale, unitamente agli altri soggetti pubblici e privati interessati, una diffusa informazione sui temi e sui servizi riguardanti la famiglia.

### **Articolo 3**

#### **Ammissione e composizione della Consulta**

La Consulta è formata da un numero massimo di 11 componenti, eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato a due terzi dei componenti da eleggere e scelti tra le Associazioni e Organizzazioni iscritte in apposito Albo, esistenti sul territorio, senza scopo di lucro e con indirizzo di valorizzazione, promozione e sostegno alla famiglia.

A tal fine viene istituito un albo delle associazioni le cui finalità siano coerenti con l'art. 29 bis dello Statuto Comunale.

Possono pertanto chiedere di far parte della Consulta, con domanda specifica indirizzata al Sindaco in sede di prima istituzione, le Associazioni e Organizzazioni senza scopo di lucro che operano in modo continuativo da almeno un anno sul territorio comunale, con finalità e scopo, esplicitati nello Statuto, a favore della valorizzazione, promozione e sostegno alla famiglia, così come dichiarato dall'art. 29 bis dello Statuto Comunale.

### **Articolo 4**

#### **Decadenza**

Decadono da membri della Consulta le Associazioni che, per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, risultino assenti alle Assemblee Generali.

E' inoltre causa di decadenza il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Ogniquale volta il numero dei componenti si riducesse di oltre un terzo, il Consiglio comunale provvederà all'integrazione della Consulta, ove possibile, con una nuova elezione.

## **Articolo 5** **Organi della Consulta**

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea generale
- il Presidente
- il Comitato Direttivo

Tutte le cariche elettive hanno durata del mandato consigliere e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi.

Fa parte della Consulta, a titolo consultivo, l'Assessore comunale con delega alla funzione o suo incaricato.

Tutte le cariche e le partecipazioni alle sedute si intendono a titolo volontario e gratuito.

La Consulta resta in carica ordinariamente fino alla scadenza del mandato consiliare. L'elezione dei componenti si terrà di norma entro 90 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale o dalla data di esecutività della deliberazione, in caso di scioglimento della Consulta, con cui viene dato mandato al Presidente del Consiglio comunale e agli Uffici competenti, di avviare un nuovo procedimento di ricostituzione con le modalità di cui al presente articolo e nei termini del mandato consiliare.

Le funzioni di Segretario sono espletate da un membro scelto all'interno della Consulta.

## **Articolo 6** **Assemblea generale**

L'Assemblea generale è costituita da un solo rappresentante per ogni Associazione aderente.

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato, l'Assemblea procede all'elezione, a scrutinio segreto, del Presidente e del Comitato Direttivo. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto:

- l'Assessore alla Famiglia;
- il Dirigente della Segreteria Generale;
- il Presidente della competente Commissione consigliere o suo delegato.

Possono partecipare gli Assessori competenti per materia, in particolare l'Assessore ai Servizi Sociali, all'Educazione, alle Pari Opportunità, e i tecnici competenti in materia.

L'Assemblea esercita le funzioni consultive e propositive di cui al precedente art. 2.

Si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente e in sessione straordinaria, su iniziativa del Comitato direttivo o di almeno un terzo dei rappresentanti delle Associazioni che fanno parte della Consulta.

L'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni sono adottate con il voto, espresso in modo palese, dalla maggioranza dei presenti votanti.

Le sedute dell'Assemblea vengono verbalizzate a cura del Segretario.

Tutta la documentazione ufficiale della Consulta deve essere depositata, a cura del Presidente, in apposito spazio presso gli uffici deputati a ciò, accessibile a ogni componente.

L'Assemblea può altresì essere convocata dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio comunale con propria deliberazione.

## **Articolo 7** **Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea generale e svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, definendone l'ordine del giorno;
- rappresenta la consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
- sottoscrive gli atti della Consulta;
- presenta all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- relaziona all'Amministrazione Comunale ogni qualvolta questa lo richieda;

Il Presidente può invitare alle sedute dell'Assemblea chiunque ritenga utile per lo svolgimento delle attività della Consulta.

In caso di assenza il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. E' tale colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, dopo il Presidente. In ogni caso di parità di voti è nominato il più anziano d'età.

Non possono ricoprire la carica di Presidente coloro che:

- rivestono incarichi politici e cariche pubbliche elettive a livello comunale e provinciale;
- hanno rapporti di lavoro o di consulenza con l'Amministrazione Comunale.

Il Presidente della Consulta mantiene i rapporti di comunicazione con il Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.

## **Articolo 8** **Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente e da quattro rappresentanti eletti dall'Assemblea al suo interno.

Il Comitato Direttivo provvede a:

- coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
- svolgere attività istruttoria e preparatoria dell'Assemblea;
- mantenere e incrementare i rapporti con l'Amministrazione Comunale e la forze sociali;
- mantenere e incrementare i rapporti con i membri dell'Assemblea informandoli e aggiornandoli sullo stato delle iniziative intraprese;
- monitorare l'attività delle eventuali Commissioni di lavoro costituite in seno all'Assemblea.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due componenti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

## **Articolo 9** **Commissioni di lavoro**

L'Assemblea generale può costituire, al suo interno, Commissioni di lavoro per realizzare gli obiettivi e le iniziative di propria competenza.

L'Assemblea definisce i criteri di costituzione delle Commissioni di lavoro e stabilisce gli obiettivi e i compiti di ciascuna.

I componenti delle Commissioni sono designati dalle Associazioni aderenti alla Consulta. Alle Commissioni possono partecipare i Consiglieri Comunali.

La prima seduta è convocata da un componente del Consiglio Direttivo, incaricato dal Presidente.

Ogni Commissione provvede alla nomina, a maggioranza dei voti espressi in modo palese, di un Coordinatore.

E' compito del Coordinatore informare sullo stato dei lavori della propria Commissione il Comitato Direttivo che provvederà a inserirlo nell'o.d.g. dell'Assemblea generale.

### **Articolo 10** **Assistenza all'organismo**

La Consulta utilizzerà strutture e personale necessari al suo funzionamento nell'ambito della disponibilità ordinaria dell'Amministrazione e compatibilmente con le esigenze di questa.

### **Articolo 11** **Disposizioni finali**

La Consulta può proporre al Consiglio comunale la modifica del proprio regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei propri componenti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti, all'art. 29 bis dello Statuto comunale (e al Regolamento interno recante norme sul funzionamento della Consulta).